Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 3 - 2020

Verona, 31 marzo 2020

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

Member of CISQ Federation
CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM
ISO 9001

SOMMARIO

I testi integrali delle novità riportate sono disponibili sul nostro sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

Si ricorda che sul nostro sito www.apiverona.it è attiva la sezione "COVID 19" contenente gli aggiornamenti in materia, la MODULISTICA aggiornata e i link diretti alle FAQ dei principali siti istituzionali

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI/COVID19 - Informativa circolare ministero ambiente……..…..3
DECRETO "CURA ITALIA" - Proroga di scadenze ambientali al 30 giugno 2020……..….3
RIFIUTI/COVID19 – Indicazioni SNPA sulla gestione dei rifiuti…….....……..4

NEWS SICUREZZA

AMBIENTI DI LAVORO/COVID19- Regione Veneto, circ. vers. 9 del 26.03.2020....….....…..……5
ATTIVITA' IMPIANTISTE E EDILIZIE/COVID 19 -Elenco attività edilizie/impiantistiche consentite e bloccate dopo il 25 marzo p.v.....…..….7
FAQ/COVID19 – FAQ siti istituzionali e modulistica.....….....…..….....9
IMPIANTI/COVID19 – Gestione impianti di aerazione.....….....…….....…10
REGIONI/COVID19 – Ordinanze regionali.....…….....11
SICUREZZA TRASPORTO E LOGISTICA/COVID19 - Linee guida ministeriali……11

NEWS SALUTE SUL LAVORO

AMBIENTI CHIUSI/COVID19 – Ambienti chiusi, raccomandazioni ISS e Ministero Salute…....…12
INDICAZIONI IN LINGUA/COVID19 - Alcune traduzioni per la popolazione straniera….....…....13
ISOLAMENTO/COVID19 – Persone in isolamento, raccomandazioni ISS e Min. Salute……....13
USO DEI GUANTI/COVID19 - Regole per il corretto utilizzo dei guanti.....…….....15

NEWS AREA TECNICA

ADR/COVID19 - Proroga della validità della Carta Qualificazione Conducente e del Certificato Formazione Professionale.....…….....16
BANDO ISI INAIL/COVID19 - Disposte sospensioni e proroghe per il bando ISI.....…….....16
BANDO ISI INAIL 2019/COVID19- Prorogate le tempistiche.....…….....17
CANTIERI/COVID19 - Linee guida ministeriali sulla sicurezza nei cantieri.....…….19
DISINFETTANTI PRODOTTI/COVID-19 – Linea guida ISS per immissione in commercio di un presidio medico chirurgico (PMC) disinfettante (per le mani e per le superfici).....…….....…….20
IMPIANTI MESSE A TERRA – Verifiche periodiche, art. 36 Legge 8/2020.....…....….21
MASCHERINE/COVID 19 - Vademecum sulle procedure per la produzione in deroga di maschere e dispositivi di protezione individuale (dpi) dl n. 18/2020 (artt. 15 – 16).....…….....22
PREVENZIONE INCENDI/COVID19 – Proroga scadenze DL 18/2020….....…….....23

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA COVID19 – Mascherine e DPI, indicazioni per i lavoratori in ambienti ospedaliero e non.....….....….....…….....….24

ALBO GESTORI AMBIENTALI/COVID19 - Informativa circolare ministero ambientE

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-informativa-circolare-ministero-dellambiente-albo-gestori-ambientali/

Informiamo della circolare dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare avente ad oggetto l'applicazione dell'art. 103, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18. Definito "Cura Italia", l'art. 103, al comma 2 dispone che "Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020".

Con riferimento alle iscrizioni all'Albo, la norma va riferita a procedimenti in corso o ancora da aprire, pertanto sono esclusi dal suo campo d'applicazione:

1. I procedimenti già conclusi in modo definitivo, pur rientrando nella suddetta finestra temporale;
2. Le iscrizioni scadute nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e la data di entrata in vigore del decreto-legge 18/2020, per le quali non è stata presentata domanda di rinnovo.

Rimane fermo il rispetto di tutti i requisiti e le condizioni che debbono sussistere per il legittimo esercizio dell'attività e che, in caso di accertata carenza, possono portare all'apertura di procedimenti disciplinari e alle relative sanzioni, ivi incluso l'obbligo di prestare, per i casi previsti (iscrizioni nella categoria 1, relativamente alla raccolta e trasporto dei rifiuti urbani pericolosi, 5, 8, 9, 10), apposita fideiussione, o appendice alla fideiussione già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza dell'iscrizione e quella del 15 giugno 2020 nonché l'obbligo di comunicare le variazioni dell'iscrizione.

Considerata la previsione contenuta nel comma 1 dell'art.103, per i procedimenti riguardanti la variazione dell'iscrizione per incremento della dotazione veicoli non conclusi alla data del 23 febbraio 2020, o iniziati successivamente e fino al 15 aprile 2020, ai fini del computo dei previsti 60 giorni di validità delle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà NON si tiene conto del periodo compreso tra le due date suddette.

DECRETO "CURA ITALIA" - Proroga di scadenze ambientali al 30 giugno 2020

https://www.apiverona.it/decreto-cura-italia-proroga-di-scadenze-ambientali-a-giugno-2020-e-prolungamento-delle-autorizzazioni-in-scadenza/

Si segnala che l'articolo 113 del decreto rubricato "Rinvio di scadenze adempimenti relativi a comunicazioni sui rifiuti" **proroga al 30 giugno 2020** i seguenti adempimenti:

a) l'invio del **MUD** modello unico di dichiarazione ambientale alla CCIAA competente, in scadenza il 30 aprile di ogni anno;

b) l'invio della comunicazione annuale dei dati relativi alle **pile e accumulatori** immessi sul mercato nazionale nell'anno precedente, nonché trasmissione dei dati relativi alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile ed accumulatori portatili, industriali e per veicoli, in scadenza il 31 marzo di ogni anno;

c) l'invio della comunicazione delle quantità di **Raee rifiuti di apparecchiatture elettriche ed elettroniche** da parte dei titolari degli impianti di trattamento al Centro di Coordinamento (ex articolo 33, c.2 D.Lgs 49/2014) in scadenza il 30 aprile di ogni anno;

d) versamento del diritto annuale di iscrizione all'Albo nazionale, in scadenza il 30 aprile di ogni anno.

Si precisa, infine, che trattandosi di Decreto Legge dovrà essere convertito in legge entro 60 gg e pertanto quanto indicato potrebbe subire modifiche in sede di conversione.

Per quanto riguarda il servizio di compilazione/controllo MUD organizzato da Apindustria si rimanda alla nostra informativa n.25/AM del 17.02.2020.

Il decreto legge n. 18/2020, infine stabilisce la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi in corso ed i**l prolungamento delle autorizzazioni in scadenza**.

L'articolo 103 stabilisce infatti che ai fini del computo dei termini relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi in corso alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Inoltre i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità **fino al 15 giugno 2020.**

RIFIUTI/COVID19 – Indicazioni SNPA sulla gestione dei rifiuti

https://www.apiverona.it/rifiuticovid19-indicazioni-snpa-sulla-gestione-dei-rifiuti/

Fonte SNPA

Si segnala che il Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente ha approvato un documento che contiene indicazioni generali per la gestione dei rifiuti nell'ambito dell'emergenza Covid-19.

Il documento tiene conto delle linee di indirizzo in materia fornite dall'Istituto Superiore di Sanità dal titolo "Indicazioni *ad interim* per la gestione dei rifiuti urbani in relazione alla trasmissione dell'infezione da virus SARS-COV-2"; vengono fornite modalità operative per la gestione dei rifiuti urbani nelle abitazioni su tutto il territorio nazionale e vengono date anche le seguenti raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti.

Raccomandazioni per gli operatori del settore di raccolta e smaltimento rifiuti

Relativamente agli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti) si raccomanda l'adozione di dispositivi di protezione individuale (DPI), come da gestione ordinaria, in particolare di mascherine (filtranti facciali) FFP2 o FFP3 (in quest'ultimo caso, compatibilmente con la valutazione del rischio in essere in azienda). Si raccomanda inoltre di effettuare in maniera centralizzata:

- la pulizia delle tute e degli indumenti da lavoro, riducendo al minimo la possibilità di disperdere il virus nell'aria (non scuotere o agitare gli abiti), sottoponendo le tute e gli indumenti a lavaggi e seguendo idonee procedure (lavaggio a temperatura di almeno 60°C con detersivi comuni, possibilmente aggiungendo disinfettanti tipo perossido di idrogeno o candeggina per tessuti);
- la sostituzione dei guanti da lavoro non monouso, nella difficoltà di sanificarli, ogni qualvolta l'operatore segnali al proprio responsabile di aver maneggiato un sacco rotto e/o aperto;
- la sanificazione e la disinfezione della cabina di guida dei mezzi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani dopo ogni ciclo di lavoro, facendo particolare attenzione ai tessuti (es., sedili) che possono rappresentare un sito di maggiore persistenza del virus rispetto a volante, cambio, ecc., più facilmente sanificabili. Tuttavia è da tenere in considerazione la necessità di non utilizzare aria compressa e/o acqua sotto pressione per la pulizia, o altri metodi che possono produrre spruzzi o possono aerosolizzare materiale infettivo nell'ambiente. L'aspirapolvere deve essere utilizzato solo dopo un'adeguata disinfezione. È consigliato l'uso di disinfettanti (es: a base di alcol almeno al 75% v/v) in confezione spray.

AMBIENTI DI LAVORO/COVID19- Regione Veneto e ambienti di lavoro, circolare vers. 9 del 26.03.2020
https://www.apiverona.it/regione-veneto-covid-19-negli-ambienti-di-lavoro-circolare-vers-9-del-26-03-2020/

Fonte https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro

Resa disponibile dalla Regione del Veneto sul proprio l'aggiornamento n. 9 al 26 marzo u.s. della propria circolare recante "**COVID-19 Indicazioni per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari"** , con la qualefornisce indicazioni operative per la tutela della salute negli ambienti di lavoro non sanitari.

Gli aggiornamenti rispetto alla precedente versione sono i seguenti:
- È stato inserito il sommario degli argomenti
- Sono stati aggiornati i riferimenti normativi
- È stato integrato il paragrafo "***Formazione***" (pag. 6)
- È stato inserito il paragrafo "***Verifiche e manutenzioni periodiche***" (pag. 7)
- È stato integrato il paragrafo "***Scenari operativi***" (pag. 7)
- È stato modificato il paragrafo "***Tutela del lavoratore fragile***" (pag. 11)

Si riepilogano le principali novità rispetto alla versione precedente:

Formazione
Si ribadisce la possibilità, fino al termine dell'emergenza, di realizzare corsi di formazione obbligatoria in materia di sicurezza (ex art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008) a distanza mediante collegamento telematico in videoconferenza che assicuri l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) e si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.

"Si evidenzia che, ai sensi dei provvedimenti governativi richiamati in premessa, nell'intero territorio nazionale, analogamente alle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sono sospesi i corsi professionali e le attività formative svolte da enti pubblici (anche territoriali e locali) e soggetti privati.
A tal proposito, coerentemente con le previsioni del protocollo nazionale citato in premessa, si ritiene che il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporti l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità; il carrellista può continuare ad operare come carrellista). In tale eventualità, l'aggiornamento dovrà essere tempestivamente completato una volta ripristinate le ordinarie attività formative nelle forme consentite dalla normativa vigente. Si precisa che tale indicazione non si applica al caso del mancato completamento della formazione iniziale o di base; in tal caso, l'operatore privo della dovuta formazione non può e non deve per nessun motivo essere adibito al ruolo/funzione a cui la formazione obbligatoria e/o abilitante si riferisce.

In ogni caso, resta ferma la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza, modalità che si ritiene applicabile anche alla formazione obbligatoria prevista dall'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e disciplinata dagli Accordi in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Pertanto, fino al termine dell'emergenza, l'eventuale formazione a distanza effettuata mediante collegamento telematico in videoconferenza tale da assicurare l'interazione tra docente e discenti (ciascuno in solitaria, essendo esclusa qualsiasi forma di aggregazione in tale ambito) si ritiene equiparata a tutti gli effetti alla formazione in presenza.
Con queste modalità, la registrazione delle presenze in entrata e uscita avverrà mediante registro elettronico o sotto la responsabilità del docente, così come l'effettuazione del test finale di apprendimento, ove previsto.

Resta inteso che la modalità di collegamento a distanza in videoconferenza non si applica ai soli moduli formativi che prevedono addestramento pratico (quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la parte pratica dei corsi per addetti al primo soccorso).

Verifiche e manutenzioni periodiche
Si conferma la possibilità di posticipare al termine dell'emergenza sanitaria gli adempimenti e le manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro, previste dal decreto legislativo n. 81/2008 (es. verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro ex art. 71 D.Lgs. n. 81/2008, impianti di messa a terra, mezzi di sollevamento, estintori ecc)

"Ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 citato in premessa, tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche agli adempimenti e alle manutenzioni ordinarie degli impianti e dei presidi di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra le quali rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all'articolo 71, degli impianti di messa a terra, dei mezzi di sollevamento, la manutenzione di estintori e altri presidi antincendio quali luci di emergenza, porte antincendio, etc.

Tali attività sono normalmente realizzate da personale interno specializzato o da personale di ditte esterne, comportando in entrambi i casi lo spostamento di operatori (all'interno di un sito produttivo o tra diversi siti produttivi) in contrasto con le misure restrittive adottate a livello nazionale. Pertanto, si ritiene che tali attività, fatte salve situazioni di rischio grave e immediato, possano ragionevolmente essere differite, purché tempestivamente completate al termine dell'emergenza sanitaria."

Chiarimento su come gestire il caso di contatto indiretto
"Si precisa, infine, che il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio che si trasmette attraverso contatti stretti diretti con una persona infetta. In particolare, la principale via di trasmissione è il contatto stretto diretto con una persona che presenta sintomi; è ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che anche persone nelle fasi iniziali della malattia, e quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano trasmettere il virus.

In ogni caso, allo stato attuale, **nel caso di un contatto indiretto (vale a dire un contatto avvenuto con persona che a sua volta abbia avuto un contatto stretto con un soggetto risultato positivo)**, qualora il soggetto non presenti alcun sintomo e comunque fino a quando non venga eventualmente classificato come un contatto diretto, non si rendono necessari particolari provvedimenti sanitari o misure di prevenzione aggiuntive rispetto alle raccomandazioni espresse per la popolazione generale."

ATTIVITA' IMPIANTISTE E EDILIZIE/COVID 19 -Elenco attività edilizie/impiantistiche consentite e bloccate dopo il 25 marzo p.v.
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-elenco-attivita-edilizieimpiantistiche-consentite-e-bloccate-dopo-il-25-marzo-p-v/

Il DPCM 22 marzo 2020 sospende tutte le attività produttive industriali e commerciali ad esclusione di quelle indicate nell'allegato 1 allo stesso DPCM, quelle funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate nell'allegato 1, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva qulle che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 146/1990, quelle di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria, e dispositivi medico-chirurgici, nonché di prodotti agricoli e alimentari, quelle degli impianti a ciclo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto o un pericolo di incidenti, infine quelle dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché di altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia di ubicazione di tali attività.

Pertanto nel caso dei cantieri edili/impiantistici possono proseguire, dopo il 25 marzo p.v., le attività corrispondenti ai sotto elencati codici ATECO

42 INGEGNERIA CIVILE
42.1 COSTRUZIONE DI STRADE E FERROVIE
42.11 Costruzione di strade e autostrade
42.11.0 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.11.00 Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali
42.12 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.12.0 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.12.00 Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane
42.13 Costruzione di ponti e gallerie
42.13.0 Costruzione di ponti e gallerie
42.13.00 Costruzione di ponti e gallerie
42.2 COSTRUZIONE DI OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ
42.21 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.21.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.21.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi
42.22 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.22.0 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.22.00 Costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni
42.9 COSTRUZIONE DI ALTRE OPERE DI INGEGNERIA CIVILE
42.91 Costruzione di opere idrauliche
42.91.0 Costruzione di opere idrauliche
42.91.00 Costruzione di opere idrauliche
42.99 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.0 Costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
42.99.01 Lottizzazione dei terreni connessa con l'urbanizzazione
42.99.09 Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile nca
43.2 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, IDRAULICI ED ALTRI LAVORI DI COSTRUZIONE E INSTALLAZIONE
43.21 Installazione di impianti elettrici
43.21.0 Installazione di impianti elettrici ed elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)

43.21.01 Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.02 Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)
43.21.03 Installazione impianti di illuminazione stradale e dispositivi elettrici di segnalazione, illuminazione delle piste degli aeroporti (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria
43.22.0 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.01 Installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria (inclusa manutenzione e riparazione) in edifici o in altre opere di costruzione
43.22.02 Installazione di impianti per la distribuzione del gas (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.03 Installazione di impianti di spegnimento antincendio (inclusi quelli integrati e la manutenzione e riparazione)
43.22.04 Installazione di impianti di depurazione per piscine (inclusa manutenzione e riparazione)
43.22.05 Installazione di impianti di irrigazione per giardini (inclusa manutenzione e riparazione)
43.29 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.0 Altri lavori di costruzione e installazione
43.29.01 Installazione, riparazione e manutenzione di ascensori e scale mobili
43.29.02 Lavori di isolamento termico, acustico o antivibrazioni
43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione nca

Dovranno altresì essere sospese dopo il 25 marzo p.v. **le seguenti attività edilizie/impiantistiche** corrispondenti ai sotto elencati codici ATECO**:**
41 COSTRUZIONE DI EDIFICI
41.1 SVILUPPO DI PROGETTI IMMOBILIARI
41.10 Sviluppo di progetti immobiliari
41.10.0 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.10.00 Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione
41.2 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON RESIDENZIALI
41.20 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20.0 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
41.20.00 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali
43 LAVORI DI COSTRUZIONE SPECIALIZZATI
43.1 DEMOLIZIONE E PREPARAZIONE DEL CANTIERE EDILE
43.11 Demolizione
43.11.0 Demolizione
43.11.00 Demolizione
43.12 Preparazione del cantiere edile
43.12.0 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.12.00 Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno
43.13 Trivellazioni e perforazioni
43.13.0 Trivellazioni e perforazioni
43.13.00 Trivellazioni e perforazioni
43.3 COMPLETAMENTO E FINITURA DI EDIFICI
43.31 Intonacatura
43.31.0 Intonacatura e stuccatura
43.31.00 Intonacatura e stuccatura
43.32 Posa in opera di infissi
43.32.0 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate
43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili
43.33 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.33.0 Rivestimento di pavimenti e di muri

43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri
43.34 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.34.0 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri
43.39 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.39.0 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici
43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici nca
43.9 ALTRI LAVORI SPECIALIZZATI DI COSTRUZIONE
43.91 Realizzazione di coperture
43.91.0 Realizzazione di coperture
43.91.00 Realizzazione di coperture
43.99 Altri lavori specializzati di costruzione nca
43.99.0 Altri lavori specializzati di costruzione nca
43.99.01 Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici
43.99.02 Noleggio di gru ed altre attrezzature con operatore per la costruzione o la demolizione
43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione

FAQ/COVID19 – FAQ siti istituzionali e modulistica
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-faq-siti-istituzionali-e-modulistica/

Fonte www.governo.it

Si evidenziano di seguito alcune risposte a domande frequenti rese disponibili sul sito del Governo.

Si ricorda che sul nostro sito www.apindustria.it nella Sezione COVID dedicata sono riportati i link ai siti istituzionali e alle FAQ in continuo aggiornamento, unitamente alla modulistica per le aziende.

FAQ SITO GOVERNO – estratto aggiornato al 28 marzo 2020

È consentito all'imprenditore o a un suo preciso delegato accedere a un'azienda o a un cantiere chiuso, per verificare lo stato dei beni o per per motivi di sicurezza? È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese", ovvero "sotto pressione" (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

È stata resa critica la figura del manutentore per il mantenimento in funzione dei beni aziendali. Pacifico quando esso è esterno, ma se è un dipendente a occuparsene? Come ci si comporta? Se tali funzioni sono svolte da personale interno all'azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta.

Le filiere critiche ora si riferiscono al sistema Italia. Se un'attività non critica sta realizzando beni per un ente critico europeo (es. ospedali) può tenere aperto? Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera "garantita": può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest'ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

La mia attività prevalente non rientra tra i codici ATECO indicati ma, invece, vi rientra il codice ATECO di una delle mie attività secondarie, per la quale, pertanto, posso continuare ad operare. Devo preventivamente darne comunicazione al Prefetto? No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

Il nuovo Dpcm del 22 marzo prevede che sia sempre consentita l'attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna, tra l'altro, di prodotti agricoli e alimentari. La vendita di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti, ammendanti e di altri prodotti simili è consentita? Sì, è consentita, in quanto l'art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 ammette espressamente l'attività di produzione, trasporto e commercializzazione di "prodotti agricoli", consentendo quindi la vendita anche al dettaglio di semi, piante e fiori ornamentali, piante in vaso, fertilizzanti etc. Peraltro tale attività rientra fra quelle produttive e commerciali specificamente comprese nell'allegato 1 dello stesso Dpcm "coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali", con codice ATECO "0.1.", per le quali è ammessa sia la produzione sia la commercializzazione. Deve conseguentemente considerarsi ammessa l'apertura dei punti di vendita di tali prodotti, ma in ogni caso essa dovrà essere organizzata in modo da assicurare il puntuale rispetto delle norme sanitarie in vigore.

IMPIANTI/COVID19 – Gestione impianti di aerazione

https://www.apiverona.it/covid-19-gestione-impianti-di-aerazione/

Fonte AICARR

Si segnalano i seguenti materiali messi a disposizione sul proprio sito dalla AICARR Associazione Italiana Condizionamento dell'Aria, Riscaldamento e Refrigerazione, per la gestione dei sistemi di aerazione nei luoghi di lavoro al fine di ridurre il rischio di diffusione del Coronavirus.

Protocollo per la riduzione del rischio da diffusione del SARS-CoV2-19 mediante gli impianti di climatizzazione e ventilazione esistenti. Vengono suggeriti ai tecnici alcuni interventi quali aumento della portata d'aria, forzatura serrande in sola aria esterna, disattivazione o by-pass del recuperatore di calore, mantenimento del setpoint umidità relativa al di sopra del 40%, funzionamento in continuo dell'immissione di aria esterna

Gli impianti e la diffusione del SARS-CoV2-19 nei luoghi di lavoro. Vengono fornite indicazioni sulla ventilazione e la possibilità di infezione e sull'igienizzazione straordinaria degli impianti e delle condotte aerauliche

REGIONI/COVID19 – Ordinanze regionali
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ordinanze-regionali/

Fonte sito www.regioni.it

Si segnala che sul n. 3804 del 23 marzo 2020 del Periodico on line "Regioni.it" sono riportate le principali Ordinanze regionali sull'emergenza Covid19.

Trattasi di riferimenti in continuo aggiornamento ma che comunque possono essere utili anche per gli eventuali spostamenti da Regione a Regione.
http://www.regioni.it/newsletter/n-3804/del-23-03-2020/coronavirus-ordinanze-e-misure-sempre-piu-stringenti-20981/

SICUREZZA TRASPORTO E LOGISTICA/COVID19 - Linee guida ministeriali
https://www.apiverona.it/sicurezza-trasporto-e-logisticacoronavirus-linee-guida-ministeriali/

Fonte Ministero Trasporti

Rese disponibili sul sito del Ministero Trasporti www.mit.gov.it le regole per il contenimento della diffusione del Covid19, per la sicurezza dei lavoratori e dei viaggiatori nei settori del trasporto e della logistica, stabilite nel protocollo siglato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le organizzazioni di categoria e le rappresentanze sindacali.

Ogni settore nell'ambito trasportistico e della logistica, comprese le filiere degli appalti e le attività accessorie del TRASPORTO AEREO, FERROVIARIO, MARITTIMO E PORTUALE, AUTOTRASPORTO MERCI, TRASPORTO LOCALE è chiamato ad applicare le norme che riguardano i lavoratori e i passeggeri, gli ambienti di lavoro, le stazioni e i terminal, e i mezzi di trasporto:

DISTANZA INTERPERSONALE di un metro per tutto il personale viaggiante così come per coloro che hanno rapporti con il pubblico.
UTILIZZO DEI DISPOSITIVI di protezione individuale nel caso non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra i lavoratori e con i viaggiatori.
INFORMAZIONE sul corretto uso e gestione dei dispositivi di protezione individuale, dove previsti (mascherine, guanti, tute, etc.) e su tutte le prescrizioni adottate.
SANIFICAZIONE E IGIENIZZAZIONE dei locali di lavoro, dei mezzi di trasporto e dei mezzi di lavoro appropriate e frequenti.
INSTALLAZIONE di dispenser di gel idroalcolico ad uso dei passeggeri.
VENDITA CONTINGENTATA dei biglietti in modo da osservare tra i passeggeri la distanza di almeno un metro.
COMUNICAZIONE a bordo dei mezzi anche mediante apposizione di cartelli che indichino le corrette modalità di comportamento.

SETTORE AUTOTRASPORTO MERCI
Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono restare a bordo dei propri mezzi, se sprovvisti di guanti e mascherine. In tutte le situazioni in cui si renda necessario lavorare a distanza interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all'aperto, è necessario l'uso delle mascherine.

NELLE STAZIONI FERROVIARIE
È obbligo dare alla clientela tutte le informazioni sulle misure di prevenzione adottate e sui percorsi da seguire all'interno delle stazioni. Per il personale è previsto l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale, il divieto di ogni contatto ravvicinato con i clienti, il monitoraggio di security delle stazioni e dei flussi dei passeggeri, nel rispetto della distanza di sicurezza prescritta. Inoltre sono imposte restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi nelle aree di attesa comuni e la sospensione fino al 3 aprile del servizio di accoglienza viaggiatori a bordo treno.

CONSEGNE A DOMICILIO E RIDERS
Le consegne a domicilio di pacchi, documenti e altre tipologie di merci espresse possono avvenire senza contatto con i riceventi. Nel caso di consegne, anche effettuate da Riders, le merci possono essere consegnate senza contatto con il destinatario e senza la firma di avvenuta consegna. Ove ciò non sia possibile, si rende necessario l'utilizzo di mascherine e guanti.

TAXI E NOLEGGIO CON CONDUCENTE
Sui veicoli Taxi e a noleggio il posto del passeggero vicino al conducente va lasciato libero. Sui sedili posteriori, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati più di due passeggeri. Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione.

NEWS SALUTE SUL LAVORO

AMBIENTI CHIUSI/COVID19 – Ambienti chiusi, raccomandazioni ISS e Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-ambienti-chiusi-raccomandazioni-iss-e-ministero-salute/

Fonte Ministero Salute

Si ritiene opportuno allegare le indicazioni riportate sul proprio sito dall'Istituto Superiore Sanità in merito agli ambienti chiusi.

Si tratta di una serie di raccomandazioni sul ricambio d'aria, i prodotti di pulizia e i sistemi di ventilazione, a cura del Gruppo di Studio Nazionale Inquinamento indoor dell'Istituto Superiore di Sanità.

Sono raccomandazioni che valgono in generale per tutti gli ambienti chiusi: da quelli degli uffici e degli esercizi commerciali a quelli dei mezzi di trasporto.

Ricambio aria.

- Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
- Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.
- Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte.
- Ottimizzare l'apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia.

- Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
- Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
- Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti. Sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

Impianti di ventilazione.

- A casa Pulire regolarmente le prese e le griglie di ventilazione dell'aria dei condizionatori con un panno inumidito con acqua e sapone oppure con alcol etilico 75%.
- Negli uffici e nei luoghi pubblici. Gli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) devono essere tenuti accesi e in buono stato di funzionamento. Tenere sotto controllo i parametri microclimatici (es. temperatura, umidità relativa, CO2).
- Negli impianti di ventilazione meccanica controllata (VMC) eliminare totalmente il ricircolo dell'aria.
- Pulire regolarmente i filtri e acquisire informazioni sul tipo di pacco filtrante installato sull'impianto di condizionamento ed eventualmente sostituirlo con un pacco filtrante più efficiente.

INDICAZIONI IN LINGUA/COVID19 - Alcune traduzioni per la popolazione straniera
https://www.apiverona.it/sars-cov-2-e-covid-19-alcune-traduzioni-per-la-popolazione-straniera/

Fonte www.epicentro.iss.it

Si segnala la seguente pagina del sito ministeriale Epicentro - L'epidemiologia per la sanità pubblica - Istituto Superiore di Sanità che rende disponibili le traduzioni, in alcune delle lingue più parlate tra la popolazione straniera, di alcuni materiali divulgativi relativi al virus SARS-CoV-2 e a COVID-19, realizzati con lo scopo di informare quante più persone possibili sulla situazione attuale e fornire loro un quadro delle indicazioni ufficiali.

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-traduzioni-popolazione-straniera

ISOLAMENTO/COVID19 – Persone in isolamento, raccomandazioni ISS e Ministero Salute
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-persone-in-isolamento-raccomandazioni-iss-e-ministero-salute/

Fonte Ministero Salute

Si ritiene opportuno allegare le indicazioni riportate sul proprio sito dall'Istituto Superiore Sanità per le persone in isolamento e per i familiari. Si tratta dei seguenti 21 punti:

1. La persona con sospetta o accertata infezione COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, se possibile, in una stanza singola ben ventilata e non deve ricevere visite.

2. Chi l'assiste deve essere in buona salute e non avere malattie che lo mettano a rischio se contagiato.

3. I membri della famiglia devono soggiornare in altre stanze o, se non è possibile, mantenere una distanza di almeno 1 metro dalla persona malata e dormire in un letto diverso.

4. Chi assiste il malato deve indossare una mascherina chirurgica accuratamente posizionata sul viso quando si trova nella stessa stanza. Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi le mani dopo averla rimossa.

5. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo ogni contatto con il malato o con il suo ambiente circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni volta che le mani appaiono sporche.

6. **Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani di carta usa e getta. Se ciò non è possibile, utilizzare asciugamani riservati e sostituirli quando sono bagnati.**

7. Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso quando tossisce o starnutisce utilizzando fazzoletti possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi deve lavarsi le mani.

8. Se non si utilizzano fazzoletti monouso, lavare i fazzoletti in tessuto utilizzando sapone o normale detergente con acqua.

9. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, in particolare le secrezioni orali o respiratorie, feci e urine utilizzando guanti monouso.

10. L'allattamento al seno è consentito, purché la madre indossi una mascherina e adotti tutte le norme di igiene delle mani già descritte

11. Utilizzare contenitori con apertura a pedale dotati di doppio sacchetto, posizionati all'interno della stanza del malato, per gettare guanti, fazzoletti, maschere e altri rifiuti.

12. Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa la raccolta differenziata per evitare l'accumulo di materiali potenzialmente pericolosi che vanno invece eliminati nel bidone dell'indifferenziata.

13. Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti. Non agitare la biancheria sporca ed evitare il contatto diretto con pelle e indumenti.

14. Evitare di condividere con il malato spazzolini da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, biancheria da letto, ecc.

15. Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici come comodini, reti e altri mobili della camera da letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni con un normale disinfettante domestico, o con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti protettivi (es. un grembiule di plastica).

16. Utilizzare la mascherina quando si cambiano le lenzuola del letto del malato.

17. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. del malato in lavatrice a 60-90°C usando un normale detersivo oppure a mano con un normale detersivo e acqua, e asciugarli accuratamente.

18. Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi di un'infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico curante, la guardia medica o i numeri regionali.

19. Evitare il trasporto pubblico per raggiungere la struttura sanitaria designata; chiamare un'ambulanza o trasportare il malato in un'auto privata e, se possibile, aprire i finestrini del veicolo.

20. La persona malata dovrebbe indossare una mascherina chirurgica per recarsi nella struttura sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro dalle altre persone.

21. Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni respiratorie o fluidi corporei durante il trasporto deve essere pulita e disinfettata usando un normale disinfettante domestico con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure con alcol 70%.

Scarica il poster ISS

USO DEI GUANTI/COVID19 - Regole per il corretto utilizzo dei guanti

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-regole-per-il-corretto-utilizzo-dei-guanti/

Fonte Ministero Salute

L'uso dei guanti, come quello delle mascherine, aiuta a prevenire le infezioni ma solo a determinate condizioni. Diversamente, il dispositivo di protezione può diventare un veicolo di contagio. L'Istituto superiore di sanità (Iss) ci fornisce le indicazioni per un loro utilizzo corretto, eccole.

Sì ai guanti a patto che:
- non sostituiscano la corretta igiene delle mani che deve avvenire attraverso un lavaggio accurato e per 60 secondi;
- siano ricambiati ogni volta che si sporcano ed eliminati correttamente nei rifiuti indifferenziati;
- come le mani, non vengano a contatto con bocca naso e occhi;
- siano eliminati al termine dell'uso, per esempio, al supermercato;
- non siano riutilizzati.

Dove sono necessari?
- In alcuni contesti lavorativi come per esempio personale addetto alla pulizia, alla ristorazione o al commercio di alimenti.
- Sono indispensabili nel caso di assistenza ospedaliera o domiciliare a malati.

NEWS AREA TECNICA

ADR/COVID19 - Proroga della validità della Carta Qualificazione Conducente e del Certificato Formazione Professionale
https://www.apiverona.it/adrcovid19-proroga-della-validita-della-carta-qualificazione-conducente-e-del-certificato-formazione-professionale/

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.77 del 23.03.2020 il DM 10 marzo 2020 recante *"Proroga delle carte di qualificazione del conducente e dei certificati di formazione professionale ADR, per mancato svolgimento dei corsi di formazione periodica a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*

Con tale decreto il Ministero Trasporti, vista la sospensione dei corsi professionali a seguito dell'emergenza da COVID-19, proroga fino al 30 giugno 2020, per il trasporto sul territorio nazionale, la validità delle carte di qualificazione del conducente CQC e dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose CFP, aventi scadenza dal 23 febbraio al 29 giugno 2020.

BANDO ISI INAIL/COVID19 - Disposte sospensioni e proroghe per il bando ISI
https://www.apiverona.it/bando-isiinail-emergenza-coronavirus-disposte-sospensioni-e-proroghe-per-il-bando-isi/

Fonte www.inail.it

I termini amministrativi previsti dall'avviso pubblico dell'Inail, che eroga incentivi a fondo perduto alle imprese che investono in sicurezza, **sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile.**

Con il perdurare dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus anche per il bando Isi, con cui l'Inail mette a disposizione delle imprese incentivi a fondo perduto per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza, sono state disposte sospensioni dei termini amministrativi o proroghe per le fasi di realizzazione e rendicontazione. A stabilirlo è la Direzione centrale prevenzione dell'Istituto, che con una nota indirizzata ai responsabili delle strutture territoriali fornisce alcune istruzioni operative per la loro applicazione immediata.

Stop anche alla decorrenza dei termini per le fasi di realizzazione e rendicontazione. Nel dettaglio, per le fasi di verifica amministrativa e tecnica i termini ordinatori o perentori previsti nei bandi Isi sono sospesi dal 23 febbraio e fino al prossimo 15 aprile. La sospensione comprende anche il termine per l'acquisizione di eventuali integrazioni documentali e di ulteriori informazioni per la valutazione del progetto. In questo modo, il computo dei termini per adempiere a richieste di osservazioni e integrazioni di documentazione nella fase interna del procedimento e per l'eventuale riscontro, non deve tenere conto del periodo di sospensione. A essere sospesa è anche la decorrenza dei termini per le fasi di realizzazione e rendicontazione, relativamente ai progetti che hanno ricevuto il provvedimento di concessione nel periodo di emergenza.

In caso di interventi infrastrutturali può essere chiesta una proroga. La sospensione viene applicata anche alle imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio e per le quali non si è ancora concluso l'anno per la realizzazione dell'attività progettuale. Qualora incontrassero difficoltà tecniche in progetti in cui sono previsti interventi di natura edilizia, infatti, possono presentare un'istanza motivata per ottenere la proroga dei termini. Nella nota, inoltre, sono fornite ulteriori precisazioni sulle polizze fideiussorie di copertura e sulle modalità del loro inoltro online.

Cinque gli assi di finanziamento previsti. Con la decima edizione del bando Isi, lanciata lo scorso dicembre, l'Inail ha stanziato oltre 250 milioni di euro per il finanziamento di progetti migliorativi dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro. I fondi sono ripartiti in cinque assi di finanziamento, distinti in base ai destinatari e alla tipologia degli interventi da realizzare: investimenti generali e modelli organizzativi e di responsabilità sociale, riduzione dei rischi da movimentazione manuale dei carichi, bonifiche da amianto, interventi per imprese operanti nella fabbricazione dei mobili e nella pesca, e progetti nel settore agricolo.

- Testo integrale istruzioni sospensione termini per gestioni ISI

- Bando Isi 2019 Modalità di partecipazione, avvisi pubblici e graduatorie relative al finanziamento

BANDO ISI INAIL 2019/COVID19- Prorogate le tempistiche
https://www.apiverona.it/bandoisi-inail-2019-emergenza-coronavirus-prorogate-le-tempistiche/

Fonte www.inail.it

Sono state differite le tempistiche di presentazione della domanda per il bando Isi 2019 a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Per maggiori dettagli consultare le indicazioni presenti di seguito in questa pagina.

Si ricorda che l'Inail ha apportati alcuni perfezionamenti all'Avviso pubblico Isi 2019 e agli allegati. Per maggiori dettagli consultare il file "Errata corrige ISI 2019" pubblicato nella sezione Documentazione in questa pagina.

Avviso pubblico Isi 2019 - finanziamenti alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro. In attuazione dell'articolo 11, comma 5 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e dell'articolo 1, commi 862 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 attraverso la pubblicazione di singoli Avvisi pubblici regionali/provinciali, finanzia investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Finalità: incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché incentivare le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature di lavoro caratterizzati da soluzioni innovative per abbattere in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorare il rendimento e la sostenibilità globali e, in concomitanza, conseguire la riduzione del livello di rumorosità o del rischio infortunistico o di quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Destinatari dei finanziamenti: le imprese, anche individuali, ubicate su tutto il territorio nazionale iscritte alla Camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura e, per l'asse 2 di finanziamento anche gli Enti del terzo settore.

Progetti ammessi a finanziamento: Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto ricomprese in 5 Assi di finanziamento:

- Progetti di investimento e Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale - Asse di finanziamento 1 (sub Assi 1.1 e 1.2)
- Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) - Asse di finanziamento 2
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto - Asse di finanziamento 3
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività - Asse di finanziamento 4
- Progetti per micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli -Asse di finanziamento 5 (sub Assi 5.1 e 5.2).

Risorse finanziarie destinate ai finanziamenti: Le risorse finanziarie destinate dall'Inail ai progetti sono ripartite per regione/provincia autonoma e per assi di finanziamento. Di tale ripartizione è data evidenza nell'allegato "Isi 2019-allegato risorse economiche" che costituisce parte integrante degli Avvisi pubblici regionali/provinciali pubblicati. Il finanziamento, in conto capitale, è calcolato sulle spese ritenute ammissibili al netto dell'IVA come di seguito riportato.
Per gli Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3 e 4 nella misura del 65% e con i seguenti limiti:

- Assi 1 (sub Assi 1.1 e 1.2), 2, 3, fino al massimo erogabile di 130.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 5.000,00 Euro. Per le imprese fino a 50 dipendenti che presentano progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale di cui all'allegato (sub Asse 1.2) non è fissato il limite minimo di finanziamento.
- Asse 4, fino al massimo erogabile di 50.000,00 Euro ed un finanziamento minimo ammissibile pari a 2.000,00 Euro.

Asse 5 (su Assi 5.1 e 5.2) nella misura del:

- 40% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.1 (generalità delle imprese agricole);
- 50% per i soggetti destinatari del sub Asse 5.2 (giovani agricoltori).

Il finanziamento massimo erogabile è pari a Euro 60.000,00; il finanziamento minimo è pari a Euro 1.000,00.

Modalità e tempistiche di presentazione della domanda: La domanda deve essere presentata in modalità telematica con successiva conferma attraverso l'apposita funzione presente nella procedura per la compilazione della domanda on line di upload/caricamento della documentazione come specificato negli Avvisi regionali/provinciali. Sul sito www.inail.it - ACCEDI AI SERVIZI ONLINE - le imprese avranno a disposizione una procedura informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di finanziamento con le modalità indicate negli Avvisi regionali. Le date di apertura e chiusura della procedura informatica, in tutte le sue fasi , saranno pubblicate sul portale dell'Istituto, nella sezione dedicata all'Avviso Isi 2019, entro il 31.gennaio 2020.
Per informazioni e assistenza sul presente Avviso è possibile fare riferimento al numero telefonico 06.6001 del Contact center Inail. Il servizio è disponibile sia da rete fissa sia da rete mobile, secondo il piano tariffario del gestore telefonico di ciascun utente.

Calendario scadenze Isi 2019

1° aprile 2020: Rinviata l'apertura della procedura informatica di presentazione della domanda per il bando Isi 2019.
Al 31 maggio 2020 l'aggiornamento delle informazioni.

16 aprile 2020
SOSPESA
29 maggio 2020
SOSPESA
5 giugno 2020
SOSPESA
5 giugno 2020
SOSPESA

Errata corrige Isi 2019
Faq di carattere generale

CANTIERI/COVID19 - Linee guida ministeriali sulla sicurezza nei cantieri
https://www.apiverona.it/cantiericoronavirus-linee-guida-ministeriali-sulla-sicurezza-nei-cantieri/

Fonte Ministero Trasporti

Sono disponibili sul sito delle Infrastrutture e dei Trasporti le linee guida per i cantieri con le quali vengono fornite indicazioni operative finalizzate a incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19. Si tratta di misure che riguardano i titolari del cantiere, tutti i subappaltatori e i subfornitori presenti in cantiere.

Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la sicurezza in un cantiere: le modalità di comportamento da tenere; le modalità di accesso dei fornitori esterni; la pulizia e sanificazione, le precauzioni igieniche personali, i dispositivi di protezione personale, la gestione degli spazi comuni, l'organizzazione del cantiere (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la gestione di una persona sintomatica, la sorveglianza sanitaria.

Il documento raccomanda, comunque:

- il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- l'incentivazione di ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva per le attività di supporto al cantiere;
- la sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate;
- l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale
- la massima limitazione degli spostamenti all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere;
- l'intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Dalle FAQ sito del GOVERNO , aggiornamento al 28 marzo 2020
I cantieri rimangono aperti? Sì, se riferibili alle attività la cui prosecuzione è esplicitamente autorizzata dal dpcm 22 marzo 2020 ed individuate attraverso il riferimento ai codici ATECO. Al riguardo, occorre precisare che l'allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020 richiama la categoria "ingegneria civile", identificata con il codice ATECO n. 42 all'interno della quale rientrano, a titolo esemplificativo, le attività costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali, costruzione di linee ferroviarie e metropolitane, costruzione di ponti e gallerie, costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi, costruzione di opere di pubblica utilità per l'energia elettrica e le telecomunicazioni, le costruzione di opere idrauliche. Il 19 marzo il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha condiviso con Anas S.p.a., R.F.I., ANCE, Feneal-Uil, Filca-CISL e Fillea-CGIL un apposito protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri edili, a disposizione dal 20 marzo sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

DISINFETTANTI PRODOTTI/COVID-19 – Linea guida ISS per immissione in commercio di un presidio medico chirurgico (PMC) disinfettante (per le mani e per le superfici)
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-linea-guida-iss-per-immissione-in-commercio-di-un-presidio-medico-chirurgico-pmc-disinfettante-per-le-mani-e-per-le-superfici/

Fonte Istituto Superiore di Sanità

L'Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato una linea guida per **accelerare le procedure di approvazione dei PMC disinfettanti utili all'emergenza, al fine di** agevolare la produzione e garantire maggiore disponibilità di **prodotti disinfettanti** in risposta alla diffusione della pandemia da COVID-19.

Il presente documento definisce sinteticamente le modalità di trasmissione e l'elenco dei documenti che devono essere presentati al Ministero della Salute e all'Istituto Superiore di Sanità (ISS) per la richiesta di autorizzazione all'immissione in commercio di un Presidio Medico Chirurgico (PMC) disinfettante (per le mani e per le superfici).

Da sottolineare che sarà possibile presentare alcuni dati (stabilità ed efficacia) anche post-autorizzazione.

In particolare, qualora il preparato per il quale viene richiesta la registrazione come PMC sia stato formulato in accordo alle istruzioni fornite da Organismi internazionali o nazionali per la preparazione di un prodotto per il quale è stata dimostrata l'efficacia secondo le norme EN per le applicazioni d'uso (es. indicazioni del WHO - Guide to Local Production: WHO-recommended Handrub Formulations), i risultati dei test di efficacia potranno essere presentati entro 3 mesi dall'autorizzazione. In etichetta dovrà essere indicato "Preparato disinfettante ad azione antimicrobica per frizione igienica delle mani" senza riferimenti a particolari categorie di organismi target, fermo restando la possibilità di aggiornare l'etichetta dopo aver avuto i risultati del test di efficacia.

IMPIANTI MESSE A TERRA – Verifiche periodiche, art. 36 Legge 8/2020
https://www.apiverona.it/impianti-messe-a-terra-verifiche-periodiche-art-36-legge-82020/

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 51 alla Gazzetta Ufficiale del 29 febbraio 2020 Legge 28 febbraio 2020 n. 8 di conversione del DL 30.12.19 n. 162 recante "Disposizioni urgenti in materia di proroghe di termini legislativi, di organizzazione della pubblica amministrazione, nonché di innovazione tecnologica".

Si segnala che l'articolo 36 della Legge 8/20, in vigore dal 29 febbraio 2020, conferma quanto previsto dal DL 162/19 riguardo all'obbligo per il datore di lavoro di comunicare tempestivamente all'INAIL il nominativo dell'organismo che è stato incaricato ad effettuare le verifiche periodiche dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di messa a terra degli impianti elettrici e degli impianti elettrici installati in ambienti con maggior rischio d'incendio o di esplosione.

L'INAIL deve predispone un'apposita banca dati informatizzata delle verifiche di detti impianti, secondo le disposizioni tecniche che saranno previste con apposito Decreto del Ministero Sviluppo Economico. La costituzione di tale banca dati dovrebbe avvenire attraverso l'implementazione del sistema telematico CIVA, già operativo. Infatti dal 27 maggio 2019 i servizi di certificazione e di verifica dei seguenti impianti, devono essere chiesti, *entro 30 giorni dalla data di rilascio, da parte dell'impresa impiantista, della dichiarazione di conformità,* esclusivamente utilizzando il servizio telematico CIVA: denuncia degli impianti di messa a terra; denuncia degli impianti di protezione da scariche atmosferiche; messa in servizio e all'immatricolazione delle attrezzature di sollevamento; riconoscimento di idoneità dei ponti sollevatori per autoveicoli; prestazioni sulle attrezzature di sollevamento non marcate CE; messa in servizio e all'immatricolazione degli ascensori e dei montacarichi da cantiere; messa in servizio e all'immatricolazione degli apparecchi a pressione singoli e degli insiemi; approvazione del progetto e la prima verifica dei generatori di calore degli impianti di riscaldamento ad acqua calda sotto pressione; prime verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro regolamentate dal testo unico sicurezza.

Poiché alla data odierna non è stata ancora attivata la banca dati dove poter comunicare il riferimento dell'Organismo incaricato all'effettuazione delle citate veridiche periodiche, obbligo già vigente dal 31.12 u.s. con il precedente DL 162/19, si consiglia di inviare all'Unità Operativa Territoriale di Certificazione, Verifica e Ricerca dell'INAIL mediante PEC il fac-simile di modello di comunicazione INAIL riportato in allegato preferibilmente prima dell'effettuazione della verifica periodica da parte dell'organismo incaricato.

L'organismo che è stato incaricato della verifica dal datore di lavoro, deve corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa prevista, al fine di coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche.

Si ricorda che il datore di lavoro oltre alla regolare manutenzione dell'impianto, deve far sottoporre lo stesso a verifica periodica ogni cinque anni se installato in ambiente ordinario; ogni due anni se installati nei cantieri, nei locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio o di esplosione. Per l'effettuazione di dette verifiche, il datore di lavoro può rivolgersi indifferentemente all'Asl o all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (Enti pubblici con funzione di vigilanza) o agli Organismi notificati dal Ministero delle attività produttive. A seguito della verifica, viene rilasciato il relativo verbale che deve essere conservato ed esibito a richiesta dagli Organi di vigilanza.

Gli indirizzi INAIL pec per il Veneto sono:

VENETO
PADOVA
Competenza territoriale per le province di Padova, Rovigo, Vicenza
35131 Padova, via Nancy 2
Tel. 049/8226511, Fax 049/8226700
email: padova-uotcvr@inail.it
Pec: padova-ricerca@postacert.inail.it

VENEZIA-MESTRE
Competenza territoriale per le province di Venezia, Belluno, Treviso
30175 Venezia Marghera, via della Pila 51
Tel. 041/2573403, Fax 041/2573475
email: veneziamestre-uotcvr@inail.it
Pec: veneziamestre-ricerca@postacert.inail.it

VERONA
Competenza territoriale per la provincia di Verona
37122 Verona, vicolo Riva San Lorenzo 1
Tel. 045/8052389, Fax 045/8052334
email: verona-uotcvr@inail.it
Pec: verona-ricerca@postacert.inail.it

MASCHERINE/COVID 19 - Vademecum sulle procedure per la produzione in deroga di maschere e dispositivi di protezione individuale (dpi) dl n. 18/2020 (artt. 15 - 16)
https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-vademecum-sulle-procedure-per-la-produzione-in-deroga-di-maschere-e-dispositivi-di-protezione-individuale-dpi-dl-n-182020-artt-15-16/

Fonte Regione Veneto

Si segnala che la Regione Veneto ha reso disponibile sul proprio sito un Vademecum sulle procedure per la produzione in deroga di maschere e dispositivi di protezione individuale (dpi) decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (artt. 15 – 16).

In particolare con specifico riferimento al DL 18/2020, il seguente Vademecum si rivolge alle imprese venete che intendano produrre, importare ed immettere in commercio maschere facciali e DPI sia ad uso medico (art.15) in deroga alle vigenti disposizioni (prodotti non marcati CE) sia per quelle mansioni lavorative ove sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro prevista dal citato decreto (art.16).

E' utile ricordare che la normativa introdotta dai citati Decreti Legge, prevede una deroga eccezionale e temporalmente limitata al perdurare dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, ed è finalizzata a semplificare le procedure autorizzatorie per la produzione di mascherine chirurgiche ad uso medico (DM) e dei dispositivi di protezione individuali (DPI), indispensabili in particolare per gli operatori sanitari. Si evidenzia, altresì, che la deroga prevista alla procedura ordinaria di certificazione dei dispositivi medici di cui all'art. 15 riguarda soltanto la tempistica e non gli standard tecnici e di qualità dei prodotti.

Con il presente documento la Regione intende pertanto informare l'utenza circa le procedure *(previste al momento della pubblicazione del presente documento DL 18/2020 e con riguardo alla data di aggiornamento riportata 31.03.2020)* da condurre per la produzione di:

A. Maschere facciali ad uso medico (Mascherine Chirurgiche) - art. 15
B. Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) - art. 15
C. Maschere filtranti che per funzione non si configurano né come DM né come DPI - art. 16

Il Vademecum rappresenta quindi una sintesi delle procedure indicate dai suddetti atti normativi e in quanto tale rimanda per gli ulteriori approfondimenti ai link e alla documentazione di riferimento riportati nel testo al termine di ogni paragrafo.

Si segnala che le Associazioni di categoria territoriali hanno costituito apposite task-force finalizzate a fornire supporto e attività di filtro informativo nei riguardi di quelle imprese che siano intenzionate ad intraprendere il presente tipo di attività. Si chiede quindi agli associati di rivolgersi previamente alle suddette.

Indice
Informazioni preliminari sulla normativa in deroga
Aggiornamenti importanti
A. Procedura di produzione in deroga di maschere facciali ad uso medico (mascherine chirurgiche) - art. 15
B. Procedura di produzione in deroga di dispositivi di protezione individuali (dpi) - art. 15
C. Maschere filtranti che per funzione non si configurano ne' come dm ne' come dpi - art. 16
informazioni preliminari sulla normativa in deroga

PREVENZIONE INCENDI/COVID19 – Proroga scadenze DL 18/2020

https://www.apiverona.it/emergenza-covid-19-proroga-scadenze-prevenzione-incendi-dl-182020/

Si segnala che nel DL 18/2020 Cura Italia l'art. 103 recante *"Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza"* al comma 2, stabilisce che tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Gli attestati di rinnovo periodico di conformità antincendio potranno essere presentati ai Comandi dei Vigili del fuoco entro il 15.06.2020.

Inoltre, secondo l'art.103 comma1, per la valutazione dei progetti e per qualunque altro procedimento amministrativo non si tiene conto, nel computo dei termini per la conclusione del procedimento, del periodo compreso tra la data del 23.02.2020 e quella del 15.04.2020.

APPROFONDIMENTI

EMERGENZA COVID19 – Mascherine e DPI, indicazioni per i lavoratori ambiente ospedaliero e non
https://www.apiverona.it/emergenza-covid19-mascherine-e-dpi-indicazioni-per-i-lavoratori-ambiente-ospedaliero-e-non/

Fonte Ministero Salute

Si riporta il seguente approfondimento reso disponibile dal Ministero Salute sul proprio sito www.salute.gov.it che fornisce istruzioni per la produzione di mascherine da utilizzare per la protezione dei lavoratori in ambiente ospedaliero e assistenziale.

1. Mascherine chirurgiche
Le mascherine chirurgiche hanno lo scopo di evitare che chi le indossa contamini l'ambiente, in quanto limitano la trasmissione di agenti infettivi e ricadono nell'ambito dei DISPOSITIVI MEDICI di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1997, n.46 e s.m.i.. Sono utilizzate in ambiente ospedaliero e in luoghi ove si presti assistenza a pazienti (ad esempio case della salute, ambulatori, ecc).
Le mascherine chirurgiche, per essere sicure, devono essere prodotte nel rispetto della norma tecnica UNI EN 14683:2019 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com), che prevede caratteristiche e metodi di prova, indicando i requisiti di:
resistenza a schizzi liquidi
traspirabilità
efficienza di filtrazione batterica
pulizia da microbi.
La norma tecnica di riferimento UNI EN ISO 10993-1:2010 (scaricabile gratuitamente dal sito https://www.uni.com) ha carattere generale per i dispositivi medici e prevede valutazione e prove all'interno di un processo di gestione del rischio.

2. Mascherine FFP2 e FFP3
I facciali filtranti (mascherine FFP2 e FFP3) sono utilizzati in ambiente ospedaliero e assistenziale per proteggere l'utilizzatore da agenti esterni (anche da trasmissione di infezioni da goccioline e aerosol), sono certificati ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 475/1992 e sulla base di norme tecniche armonizzate (UNI EN 149:2009, scaricabili gratuitamente dal sito https://www.uni.com).
La norma tecnica UNI EN 149:2009 specifica i requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere, utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie (denominati FPP2 e FPP3), ai fini di garantirne le caratteristiche di efficienza, traspirabilità, stabilità della struttura attraverso prove e test tecnici.
(Per il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante l'assistenza ai pazienti è on line un aggiornamento al 28 marzo c.a. del documento "Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS-CoV-2")

Analogamente per la protezione dei lavoratori anche negli ambienti diversi da quelli ospedalieri e assistenziali, in sintesi sono idonei alla protezione dei lavoratori che pur rispettando le altre misure igienico-sanitarie non possono rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro sia le mascherine chirurgiche che i dispositivi di protezione individuale se sono marcati CE nel rispetto delle disposizioni

legislative o validati per competenza rispettivamente dall'Istituto Superiore di Sanità (per le mascherine) o dall'INAIL (per i DPI).

Marcatura CE mascherine quali dispositivi medici nel rispetto del d.lgs. n.46/1997 (attuazione della direttiva 93/42/CEE) che prevede che il dispositivo oltre a rispettare specifiche norme tecniche (es. EN 14683 e EN ISO 10993-1) sia commercializzato da un fabbricante/mandatario che in alcuni casi si è dichiarato al Ministero della Salute

Marcatura CE Dispositivi di Protezione Individuale nel rispetto del Regolamento 2016/425 che prevede l'intervento di un organismo notificato a verificare le caratteristiche del prodotto commercializzato dal fabbricante/mandatario. Per cui nel dichiarare la conformità dei prodotti il fabbricante dovrà dare evidenza dell'organismo notificato coinvolto

3. Altri tipi di mascherine

Ogni altra mascherina reperibile in commercio, diversa da quelle sopra elencate, non è un dispositivo medico né un dispositivo di protezione individuale; può essere prodotta ai sensi dell'art. 16, comma 2, del DL 18/2020, sotto la responsabilità del produttore che deve comunque garantire la sicurezza del prodotto (a titolo meramente esemplificativo: che i materiali utilizzati non sono noti per causare irritazione o qualsiasi altro effetto nocivo per la salute, non sono altamente infiammabili, ecc.). Per queste mascherine non è prevista alcuna valutazione dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'INAIL.

Le mascherine in questione - quindi i dispositivi che non presentano marcatura CE e non risultano validati da alcun ente (né dall'ISS né dall'INAIL) in quanto non sono dispositivi medici e nemmeno DPI - non possono essere utilizzate in ambiente ospedaliero o assistenziale in quanto non hanno i requisiti tecnici dei dispositivi medici e dei dispositivi di protezione individuale.
Chi la indossa deve comunque rispettare le norme precauzionali sul distanziamento sociale di sicurezza di un metro oltre che le altre misure igienico sanitarie introdotte per fronteggiare l'emergenza Covid-19.

Infatti, la circolare del Ministero della Salute n.3572 del 18 marzo 2020 in riferimento all'art. 16 comma 2 del DL n.18/2020 riporta quanto segue:

"La disposizione in parola consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell'emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.

Resta inteso che tali mascherine non possono essere utilizzate durante il servizio dagli operatori sanitari né dagli altri lavoratori per i quali è prescritto l'uso di specifici dispositivi di sicurezza. Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l'assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d'uso prevista dai produttori. A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all'art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18."

Allegato testo circolare Ministero Salute 18032020